

DETERMINAZIONE DELL' AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 settembre 2016, n. 303

P.S.R. PUGLIA 2014-2020 – Misura 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” - Misura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e animazione” - Bando pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 - Approvazione modifiche e proroga termine per la presentazione delle domande per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL).

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della .R. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dott. Cosimo R. Sallustio, dal Responsabile della sottomisura 19.2, dott. Nicola Dattoma e dalla Responsabile della sottomisura 19.4, dott.ssa Angela Anemolo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del FEAMP in Italia;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;

VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del 09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;

CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15/06/2016 con la quale sono stati approvati tutti i Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

VISTO che con la Determinazione della AdG PSR 2014/2020 n. 57 del 15/04/16, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/16, è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” destinato ai Gruppi di azione locale, costituiti o in fase di costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle comunità locali attraverso l’approccio partecipativo e della redazione delle Strategie di Sviluppo locale;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 250 del 25/07/2016 con cui è stato approvato il Bando pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi delle Misure 19.2 e 19.4;

CONSIDERATE le numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 a cui è stato dato riscontro attraverso la pubblicazione di FAQ tematiche sul Portale regionale Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che a causa del notevole livello di dettaglio richiesto per l'elaborazione del documento Programmatico (PAL) esplicativo della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) individuata dai costituenti GAL interessati a partecipare alla selezione, sono pervenute da parte dei GAL costituenti numerose richieste di proroga del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione delle proposte di SSL;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro con il Partenariato socio economico del PSR tenutosi a Bari nella giornata del 7 settembre 2016 è stata valutata, in considerazione del termine entro il quale deve essere conclusa la selezione dei GAL (29 ottobre 2016), la possibilità di concedere una breve proroga al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande. Successivamente nel corso dell'incontro con i costituenti GAL, tenutosi il 9 settembre 2016, sono stati esaminati altre disposizioni previste dal Bando per le quali è risultato necessario, allo scopo di consentire la più ampia partecipazione allo stesso, apportare alcune modifiche/integrazioni ad alcuni articoli dell'Allegato A e all'Allegato B della DAdG 250/2016.

Tutto ciò premesso, e per le ragioni innanzi esposte, si propone:

- di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui all'art. 17 del Bando pubblicato nel BURP n.87 del 28/07/2016 alle **ore 24,00 del 26/09/2016**;
- di precisare in merito all'allegato C alla DAdG n. 250/2016 che sono stati indicati erroneamente le correlazioni tra i paragrafi e i principi. La corretta correlazione è la seguente :
 - il paragrafo 1 risponde al principio 1
 - i paragrafi 2,3,4,5,6,7 rispondono al principio 2
 - il paragrafo 8 risponde al principio 3;
- di apportare alcune modifiche/integrazioni agli articoli n. 10, 13, 14, 16 e 17 dell'Allegato A e all'Allegato B (facsimile domanda di partecipazione) della DAdG n. 250/2016 di approvazione del Bando della Misura 19 - sottomisura 19.2 e 19.4, pubblicato nel BURP n.87 del 28/07/2016, così come di seguito indicate:

ART. 10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'ultimo trattino del primo capoverso dell'art.10 è così modificato:

- presentare idoneo protocollo di intesa qualora non in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione della SSL, a firma di tutti i soggetti aderenti, dal quale siano desumibili tutti gli elementi utili alla attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'allegato **D**) alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando. In tal caso il requisito della personalità giuridica deve essere soddisfatto attraverso la presentazione entro e non oltre 60 gg dalla data di presentazione della domanda di selezione, esclusivamente a mezzo PEC (selezione.gal.psr@pec.rupar.puglia.it), dell'atto costitutivo e dello statuto del costituendo GAL, redatti in forma pubblica, pena la non ammissibilità della domanda e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

I GAL beneficiari della programmazione 2007/2013 che intendono candidarsi alla selezione dei nuovi Gruppi di azione locale del PSR Puglia 2014/2020 con variazione della compagine societaria in termini di soggetti e/o di quote sottoscritte, pur essendo in possesso della personalità giuridica, devono comunque presentare il protocollo d'intesa.

Il protocollo di intesa per i soci preesistenti che hanno confermato l'adesione al GAL può essere sottoscritto anche solo dal rappresentante legale del GAL, mentre i nuovi soci che intendono aderire al GAL dovranno singolarmente sottoscrivere il protocollo.

In ogni caso il protocollo deve riportare tutti i soggetti e contenere tutte le indicazioni necessarie per consentire l'attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'allegato **D)** alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando.

Il nuovo atto costitutivo e/o statuto del GAL, redatti in forma pubblica, deve essere prodotto entro e non oltre 60 gg dalla data di presentazione della domanda di selezione, esclusivamente a mezzo PEC (selezione.negal.psr@pec.rupar.puglia.it), pena la non ammissibilità della domanda e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

Le amministrazioni comunali già socie di GAL beneficiari del PSR 2007/2013 nonché quelle che intendono aderire ad un GAL che non hanno adottato, prima della scadenza del Bando, specifico atto deliberativo che autorizza le prime ad apportare eventuali variazioni alle quote sociali già possedute e le seconde ad aderire al GAL, devono essere comunque indicate nel protocollo di intesa anche in assenza di loro sottoscrizione. L'atto deliberativo deve essere adottato in tempo utile per consentire l'invio dell'atto costitutivo e/o dello statuto del GAL, entro il termine innanzi stabilito.

ART. 13. FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato, a completamento della fase di valutazione delle SSL, provvederà a formare la graduatoria delle SSL *ammissibili*, con indicazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna strategia, da sottoporre all'approvazione delle Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, del PO FESR/FSE Puglia 2014-2020 e della Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020. A seguito dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria seguirà la fase di negoziazione delle SSL ammissibili a finanziamento per la eventuale rimodulazione del Piano finanziario sulla base di una valutazione delle tipologie di interventi proposti e dei risultati attesi."

Art. 14. VERIFICHE CONNESSE ALLA DEROGA PER L'ASSUNZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

I Gal che non hanno dimostrato il possesso del requisito della personalità giuridica al momento della presentazione della SSL dovranno obbligatoriamente soddisfare tale requisito di ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.10.

La documentazione probante l'avvenuta acquisizione della personalità giuridica (atto costitutivo e statuto, redatti in forma pubblica) deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: selezione.negal.psr@pec.rupar.puglia.it, pena la non ammissibilità della domanda presentata e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

La documentazione presentata sarà oggetto di verifica di conformità da parte del Comitato tecnico inter-settoriale.

L'esito della verifica sarà negativo qualora dovesse ricorrere anche solo una delle condizioni sotto riportate:

- mancata o non completa presentazione nel termine stabilito dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- venir meno della rappresentatività di uno o più territori comunali interessati dalla SSL proposta;
- variazione in diminuzione del punteggio complessivo conseguito ai sensi del Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato con riferimento alla documentazione prodotta, rispetto a quello attribuito con riferimento al protocollo di intesa prodotto a corredo della presentazione della SSL;

- variazione dei soggetti pubblici riportati nel protocollo di intesa.

E' consentito apportare variazioni alla composizione dei soggetti privati indicati nel protocollo d'intesa a condizione che tale modifica non determini una diminuzione del punteggio complessivo già attribuito ai sensi del Principio 3 e riportato nella graduatoria approvata.

I GAL che conseguiranno esito favorevole della verifica saranno confermati nella graduatoria senza alcuna variazione del punteggio conseguito, mentre quelli con esito negativo saranno esclusi dalla graduatoria di ammissibilità, previa comunicazione dell'esito e delle specifiche motivazioni che lo hanno determinato.

ART. 16. COSTI AMMISSIBILI A VALERE SULLA MISURA 19.4

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

I costi a valere sulla Misura 19.4 sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione e sono i seguenti: costi del personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

Costi di gestione:

- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- oneri assicurativi, spese bancarie e fidejussioni;
- IVA non recuperabile.

Costi di animazione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso).

Il sostegno ai costi di gestione e di animazione non potrà superare il 20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna SSL; nel caso di Strategia plurifondo, il sostegno non potrà superare il 25% della dotazione finanziaria.

Nell'ambito di tali limiti (20% o 25%) i costi per attività di animazione non potranno essere inferiori al 30%.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico con-

cesso per le spese di gestione e funzionamento, previa presentazione di fidejussione bancaria o equivalente prevista dall'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- spese effettuate precedentemente alla presentazione della SSL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione della SSL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi;
- Altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Le spese sostenute per l'attività preparatoria a valere sulla Misura 19.1 saranno ammesse nel rispetto di quanto stabilito al pertinente Avviso pubblico; con riferimento ad esse, il GAL dovrà allegare alla domanda di partecipazione di cui all'allegato A) alla presente Determinazione, l'elenco dettagliato delle attività svolte.

Art. 17. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente provvedimento, corredata dai documenti richiesti dal bando e di seguito indicati.

La domanda di partecipazione sottoscritta dal soggetto avente titolo, corredata da valido documento di identità e da tutta la documentazione prevista, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it **entro e non oltre le ore 24,00 del 26/09/2016, pena la irricevibilità** della domanda.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- domanda di partecipazione alla selezione (come da **allegato A del presente provvedimento**), firmata dal soggetto avente titolo e corredata da un valido documento di identità;
- Strategia di Sviluppo Locale, redatta secondo l'indice di cui all'**allegato C** della DAAdG n. 250/2016 e sottoscritta dal soggetto avente titolo, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l'attuazione, misure di attenuazione);
- atto costitutivo e statuto del GAL, redatti in forma pubblica, oppure protocollo di intesa dal quale siano desumibili tutti gli elementi utili alla attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'**allegato D)** della DAAdG n. 250/2016 di approvazione del presente Bando;
- copia del titolo che autorizza la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo;
- elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020", ove realizzate.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono interamente richiamate;
- di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui all'art. 17 del Bando pubblicato nel BURP n.87 del 28/07/2016 alle **ore 24,00 del 26/09/2016**;
- di precisare in merito all'allegato C alla DAdG n. 250/2016 che sono stati indicati erroneamente le correlazioni tra i paragrafi e i principi. La corretta correlazione è la seguente :
 - il paragrafo 1 risponde al principio 1
 - i paragrafi 2,3,4,5,6,7 rispondono al principio 2
 - il paragrafo 8 risponde al principio 3;
- di apportare alcune modifiche/integrazioni agli articoli n. 10, 13, 14, 16 e 17 dell'Allegato A e all'Allegato B (facsimile domanda di partecipazione) della DAdG n. 250/2016 di approvazione del Bando della Misura 19 - sottomisura 19.2 e 19.4, pubblicato nel BURP n.87 del 28/07/2016, così come di seguito indicate:

ART. 10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'ultimo trattino del primo capoverso dell'art.10 è così modificato:

- presentare idoneo protocollo di intesa qualora non in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione della SSL, a firma di tutti i soggetti aderenti, dal quale siano desumibili tutti gli elementi utili alla attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'allegato **D)** alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando. In tal caso il requisito della personalità giuridica deve essere soddisfatto attraverso la presentazione entro e non oltre 60 gg dalla data di presentazione della domanda di selezione, esclusivamente a mezzo PEC (selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it), dell'atto costitutivo e dello statuto del costituendo GAL, redatti in forma pubblica, pena la non ammissibilità della domanda e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

I GAL beneficiari della programmazione 2007/2013 che intendono candidarsi alla selezione dei nuovi Gruppi di azione locale del PSR Puglia 2014/2020 con variazione della compagine societaria in termini di soggetti e/o di quote sottoscritte, pur essendo in possesso della personalità giuridica, devono comunque presentare il protocollo d'intesa.

Il protocollo di intesa per i soci preesistenti che hanno confermato l'adesione al GAL può essere sottoscritto anche solo dal rappresentante legale del GAL, mentre i nuovi soci che intendono aderire al GAL dovranno singolarmente sottoscrivere il protocollo.

In ogni caso il protocollo deve riportare tutti i soggetti e contenere tutte le indicazioni necessarie per consentire l'attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'allegato **D)** alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando.

Il nuovo atto costitutivo e/o statuto del GAL, redatti in forma pubblica, deve essere prodotto entro e non oltre 60 gg dalla data di presentazione della domanda di selezione, esclusivamente a mezzo PEC (selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it), pena la non ammissibilità della domanda e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

Le amministrazioni comunali già socie di GAL beneficiari del PSR 2007/2013 nonché quelle che intendono aderire ad un GAL che non hanno adottato, prima della scadenza del Bando, specifico atto deliberativo che autorizza le prime ad apportare eventuali variazioni alle quote sociali già possedute e le seconde ad aderire al GAL, devono essere comunque indicate nel protocollo di intesa anche in assenza di loro sottoscrizione. L'atto deliberativo deve essere adottato in tempo utile per consentire l'invio dell'atto costitutivo e/o dello statuto del GAL, entro il termine innanzi stabilito.

ART. 13. FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Il Comitato, a completamento della fase di valutazione delle SSL, provvederà a formare la graduatoria delle SSL *ammissibili*, con indicazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna strategia, da sottoporre all'approvazione delle Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, del PO FESR/FSE Puglia 2014-2020 e della Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020. A seguito dell'approvazione e pubblicazione della graduatoria seguirà la fase di negoziazione delle SSL ammissibili a finanziamento per la eventuale rimodulazione del Piano finanziario sulla base di una valutazione delle tipologie di interventi proposti e dei risultati attesi.”

Art. 14. VERIFICHE CONNESSE ALLA DEROGA PER L'ASSUNZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

I Gal che non hanno dimostrato il possesso del requisito della personalità giuridica al momento della presentazione della SSL dovranno obbligatoriamente soddisfare tale requisito di ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.10.

La documentazione probante l'avvenuta acquisizione della personalità giuridica (atto costitutivo e statuto, redatti in forma pubblica) deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it, pena la non ammissibilità della domanda presentata e l'esclusione dalla graduatoria qualora collocata nella stessa.

La documentazione presentata sarà oggetto di verifica di conformità da parte del Comitato tecnico intersettoriale.

L'esito della verifica sarà negativo qualora dovesse ricorrere anche solo una delle condizioni sotto riportate:

- mancata o non completa presentazione nel termine stabilito dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- venir meno della rappresentatività di uno o più territori comunali interessati dalla SSL proposta;
- variazione in diminuzione del punteggio complessivo conseguito ai sensi del Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato con riferimento alla documentazione prodotta, rispetto a quello attribuito con riferimento al protocollo di intesa prodotto a corredo della presentazione della SSL;

- variazione dei soggetti pubblici riportati nel protocollo di intesa.

E' consentito apportare variazioni alla composizione dei soggetti privati indicati nel protocollo d'intesa a condizione che tale modifica non determini una diminuzione del punteggio complessivo già attribuito ai sensi del Principio 3 e riportato nella graduatoria approvata.

I GAL che conseguiranno esito favorevole della verifica saranno confermati nella graduatoria senza alcuna variazione del punteggio conseguito, mentre quelli con esito negativo saranno esclusi dalla graduatoria di ammissibilità, previa comunicazione dell'esito e delle specifiche motivazioni che lo hanno determinato.

ART. 16. COSTI AMMISSIBILI A VALERE SULLA MISURA 19.4

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

I costi a valere sulla Misura 19.4 sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione e sono i seguenti: costi del personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

Costi di gestione:

- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- oneri assicurativi, spese bancarie e fideiussioni;
- IVA non recuperabile.

Costi di animazione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;
- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso).

Il sostegno ai costi di gestione e di animazione non potrà superare il 20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna SSL; nel caso di Strategia plurifondo, il sostegno non potrà superare il 25% della dotazione finanziaria.

Nell'ambito di tali limiti (20% o 25%) i costi per attività di animazione non potranno essere inferiori al 30%. I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico concesso

per le spese di gestione e funzionamento, previa presentazione di fidejussione bancaria o equivalente prevista dall'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- spese effettuate precedentemente alla presentazione della SSL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione della SSL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi;
- Altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Le spese sostenute per l'attività preparatoria a valere sulla Misura 19.1 saranno ammesse nel rispetto di quanto stabilito al pertinente Avviso pubblico; con riferimento ad esse, il GAL dovrà allegare alla domanda di partecipazione di cui all'allegato A) alla presente Determinazione, l'elenco dettagliato delle attività svolte.

Art. 17. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A del presente provvedimento, corredata dai documenti richiesti dal bando e di seguito indicati.

La domanda di partecipazione sottoscritta dal soggetto avente titolo, corredata da valido documento di identità e da tutta la documentazione prevista, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it **entro e non oltre le ore 24,00 del 26/09/2016, pena la irricevibilità** della domanda.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- domanda di partecipazione alla selezione (come da **allegato A del presente provvedimento**), firmata dal soggetto avente titolo e corredata da un valido documento di identità;
- Strategia di Sviluppo Locale, redatta secondo l'indice di cui all'**allegato C** della DAdG n. 250/2016 e sottoscritta dal soggetto avente titolo, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l'attuazione, misure di attenuazione) ;
- atto costitutivo e statuto del GAL, redatti in forma pubblica, oppure protocollo di intesa dal quale siano desumibili tutti gli elementi utili alla attribuzione dei punteggi previsti al Principio 3 - Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato di cui ai criteri di selezione meglio descritti nell'**allegato D**) della DAdG n. 250/2016 di approvazione del presente Bando;
- copia del titolo che autorizza la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo;
- elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della misura 19.1 - "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020", ove realizzate.

- Di confermare quanto altro disposto nel Bando approvato con la DAdG n. 250/2016.
- Di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è composto da n° 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate e dall' Allegato A composto da n° 3 (tre) facciate timbrate e vidimate
 - è adottato in originale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone